

COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 198 del Reg.

Data 05-12-2017

Oggetto:	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2017 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE
----------	---

L'anno Duemiladiciassette, addì Cinque del mese di Dicembre alle ore 16:00 in Pienza, convocata nelle forme prescritte dalla legge, nella Civica Sede si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. FÈ FABRIZIO, e risultano:

Presenti	Assenti
FÈ FABRIZIO (Sindaco) COLOMBINI GIAMPIETRO (Vice Sindaco) LIZZI LUIGI (Assessore)	
Tot. Presenti: 3	Tot. Assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale Signor FIORDIPONTI MARIA ALICE.

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e in particolare l'articolo 4, comma 1, che disciplina l'imposta di soggiorno prevedendo che "I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali";

Visto che il Comune di Pienza è incluso nell'elenco regionale delle località turistiche o delle città d'arte, come risultante dal decreto dirigenziale n. 3960 del 04 settembre 2012 pubblicato nella banca dati degli atti della Regione Toscana;

Vista l'istituzione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Pienza a decorrere dal 01.02.2013;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2012 che approva il regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune di Pienza, come successivamente modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2015 e n. 81 del 29.12.2015;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del n. 95 del 28.11.2017 immediatamente esecutiva che modifica ed integra il regolamento dell'imposta di soggiorno

Atteso che il regolamento demanda alla Giunta Comunale l'individuazione della misura dell'imposta di soggiorno;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 24/01/2013 che individua le nuove aliquote dell'imposta con decorrenza 01/02/2013;

Vista la Legge n. 208/2015 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), il cui art.1 – comma 26 testualmente prevede:

“.....OMISSIS.....Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....OMISSIS”;

Visto il comma 42, lettera a) della legge di bilancio 2017 che ripropone per l'anno 2017 il blocco della pressione fiscale locale già previsto dalla legge di stabilità 2016 (comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015);

Preso atto pertanto che anche nel 2017 i Comuni non potevano né aumentare né istituire l'imposta di soggiorno;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 17.09.2015 “IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016”, con cui si approvava la nuova tariffa dell’imposta di soggiorno, per persona e per pernottamento, pari ad Euro 1,00, ad esclusione degli alberghi superiori a 3 (tre) stelle, per i quali è stabilita la tariffa, per persona e per pernottamento, di Euro 1,50, a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Preso atto che in data 24.12.2015 con avviso n. 1894 pubblicato all’albo in ottemperanza a quanto previsto dalla sopra citata legge l’ente ha provveduto a comunicare la sospensione dell’aumento delle tariffe confermando anche per il 2016 e 2017 le tariffe applicate nel 2015 (giuste deliberazioni di Giunta Comunale n. 55 del 21.04.2016 e n. 234 del 29.12.2016).

Visto il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito con modificazioni con legge n 96 del 21 giugno 2017 pubblicata in G.U. il 23 giugno, in vigore dallo stesso giorno;

Atteso che l'art. 4, comma 7 della predetta normativa prevede quanto segue:

“.....A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.....”;

Dato atto della nuova categoria individuata dalla suddetta norma (D.L. 50/2017 art. 4 comma 1):
“.....si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, (ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare)”.

Considerato che il Comune di Pienza aveva già provveduto a concertare con le associazioni maggiormente rappresentative, con gli operatori turistici e le attività ricettive la proposta di aumento dell’imposta di soggiorno dall’anno 2016 (giusto verbale della riunione del Panel di Indirizzo dell’Osservatorio turistico di destinazione del 24/02/2015);

Considerato che il Comune di Pienza ha provveduto a concertare e ad illustrare con i soggetti preposti le modifiche al Regolamento dell’Imposta di Soggiorno;

Ritenuto pertanto di confermare la volontà dell’amministrazione sopra richiamata, dando informazione tempestiva alle strutture anche sulla nuova categoria individuata dalla normativa stabilendo il giorno **15 dicembre 2017** quale decorrenza per l'applicazione delle nuove tariffe per persona e per pernottamento come di seguito rimodulate:

- **euro 1,50** per strutture alberghiere da quattro stelle e superiori;
- **euro 1,00** per strutture alberghiere fino a 3 stelle e per tutte le altre strutture ricettive diverse da quelle alberghiere fino a 3 stelle , ai sensi della legge regionale in materia di turismo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, bed and breakfast, residenze della salute, beauty farm, affittacamere, attività ricettive a conduzione familiare, case per ferie, unità ammobiliate ad uso turistico (anche transitorio), residence, ostelli per la gioventù, residenze d'epoca, attività di ricettive in esercizi di ristorazione, alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica, attività ricettive in residenze rurali, foresterie per turisti, villaggi turistici, campeggi, campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche, immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

Ritenuto che tutte le strutture operano attraverso prenotazioni e che il termine per l'aumento dell'imposta non consente agli esercenti la possibilità di comunicare tempestivamente la modifica dell'imposta risulta opportuno esentare sino alla data del 06 Gennaio 2018 tutti i gestori che tramite autodichiarazione attesteranno l'impossibilità di applicare l'incremento di tariffa stante la precedente prenotazione già confermata.

Atteso che il medesimo su richiamato articolo del predetto Decreto 50/2017, al comma 5-ter prevede:

5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

Visto il d lgs 23/2011;

Visto il d. lgs 267/2000 e ss mm e ii;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 03/11/2016 con la quale si nomina il Responsabile dell'Imposta di soggiorno;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'Art. 48 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. ii.;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000;

VISTO il parere reso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità finanziaria ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000;

VISTO il Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime resa in forma palese

DELIBERA

-Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono richiamate ed approvate con il presente dispositivo;

-Di stabilire le seguenti aliquote dell'imposta di soggiorno decorrenti dal **15 dicembre 2017** per persona e per pernottamento come sotto specificato:

- **euro 1,50** per strutture turistico-ricettive da quattro stelle in su;
- **euro 1,00** per strutture alberghiere fino a 3 stelle e per tutte le altre strutture ricettive diverse da quelle alberghiere fino a 3 stelle, ai sensi della legge regionale in materia di turismo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, bed and breakfast, residenze della salute, beauty farm, affittacamere, attività ricettive a conduzione familiare, case per ferie, unità ammobiliate ad uso turistico (anche transitorio), residence, ostelli per la gioventù, residenze d'epoca, attività di ricettive in esercizi di ristorazione, alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica, attività ricettive in residenze rurali, foresterie per turisti, villaggi turistici, campeggi, campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche, immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

-Di esonerare dall'aumento dell'imposta di Soggiorno, dal 15/12/2017 al 06/01/2018, tutti i gestori delle strutture ricettive e i soggetti responsabili degli obblighi tributari che alla data del 15/12/2017 abbiano già concluso positivamente prenotazioni di soggiorno. Per averne diritto dovrà essere improrogabilmente comunicato all'ufficio Tributi del Comune di Pienza (in via cartacea all'ufficio protocollo dell'Ente o per pec: comune.pienza@pec.consorzioterrecablate.it) l'elenco delle prenotazioni già stipulate in data anteriore al 15/12/2017, con indicazione dei nominativi dei clienti ed il periodo esatto di pernottamento e documento certo comprovante la prenotazione (fax, e-mail, timbro postale). Detti nominativi dovranno poi essere successivamente allegati alla dichiarazione trimestrale di riferimento per permettere all'ufficio tributi di riscontrare con esattezza l'effettiva minore entrata rispetto alle presenze comunicate;

-Di dare atto delle modifiche apportate al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno giusta delibera di Consiglio Comunale N. 95 del 28.11.2017 immediatamente esecutiva;

-Di dare atto della nuova categoria individuata dalla suddetta norma D.L. 50/2017 convertito con modifiche dalla L. 96 del 21 giugno pubblicata in G.U. il 23 giugno, in vigore dallo stesso giorno, (brevi contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che

gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare);

-Di dare massima diffusione al presente atto alle strutture ricettive del territorio;

Con successiva e separata votazione, resa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000;

Area Servizio Tributi

Responsabile: Rustici Cinzia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRDG - 189 - 2017

Oggetto: **IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2017 - DETERMINAZIONI IN MERITO
ALLE TARIFFE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDG - 189 - 2017 .

Pienza, 04-12-2017

Il Responsabile
f.to Rustici Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDG - 189 - 2017 .

Pienza, 04-12-2017

Il Responsabile del Settore Contabile
f.to Mariella Spadoni

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORDIPONTI MARIA ALICE

IL SINDACO
FÈ FABRIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125) con lettera in data 07-12-2017

Timbro

Dalla residenza comunale, lì 07-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORDIPONTI MARIA ALICE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 07-12-2017 al 22-12-2017
- è divenuta esecutiva dal giorno 05/12/2017
- [x] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- [] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, lì 07-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORDIPONTI MARIA ALICE